

6033

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

Tribunale di Roma

I sezione civile

Il dr. _____ è presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione dell'8 aprile 2010, nella causa iscritta al n. _____ uolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

_____, rappresentato e difeso dall'avv. _____ per mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,

ricorrente

E

_____, ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. F. _____ per mandato a margine della memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in _____ 28;

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.10.08 il ricorrente in epigrafe premetteva di aver lavorato dal 14.11.05 al 31.3.07 alle dipendenze della resistente, con mansioni di addetto al risanamento ambientale, alla raccolta stradale di rifiuti urbani ed alla rimozione delle pubblicità abusive; di aver inizialmente sottoscritto un contratto di lavoro a progetto, poi rinnovato con successivi contratti; di aver svolto turni di lavoro diurni e notturni stabiliti dal datore di lavoro, per un minimo di 40 ore settimanali, lavorando anche nelle festività soppresse; di essere stato sempre sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, dovendo comunque osservare gli orari di lavoro imposti dalla convenuta, ed operando senza alcun margine di autonomia; di aver diritto ad essere inquadrato come lavoratore subordinato a tempo indeterminato, nel III livello del CCNL aziende di pulimento; di aver subito un infortunio ad un dito il 16.9.06, nell'esecuzione della propria attività lavorativa, nonché un'abrasione corneale diagnosticatagli il 5.2.07, a seguito della continua esposizione alle polveri; di essere stato licenziato verbalmente il 31.3.07, e comunque prima della scadenza del termine dell'ultimo

contratto a progetto; di aver goduto di ferie solo dal 15 al 24 agosto 2006; di aver percepito una retribuzione mensile inadeguata al livello contrattuale dovutogli, di non aver percepito la 13^a e la 14^a mensilità, il compenso per il lavoro festivo e notturno, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il TFR.

Tutto quanto premesso, chiedeva accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato per tutta la durata del rapporto e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 17.532,89 a titolo di differenze retributive per le causali di cui in premessa ed in base ai conteggi allegati; dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimatogli verbalmente e disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con corresponsione del trattamento economico e previdenziale dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra; in subordine, dichiarare illegittimo il licenziamento, condannando il datore di lavoro a riassumere il ricorrente entro tre giorni, o a corrispondergli un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità; condannare la resistente al risarcimento del danno biologico subito per la lesione permanente all'occhio ed al dito, e per lo stress psicofisico subito a causa della perdita del lavoro, nella misura ritenuta equa; con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi.

Si costituiva la convenuta che contestava le rivendicazioni di parte ricorrente in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, agli orari indicati in ricorso, al livello di inquadramento rivendicato, deducendo comunque la genericità del ricorso e chiedeva il rigetto della domanda.

Quindi, sulla documentazione in atti ed effettuata la prova per testi, concesso termine per il deposito di note, la causa passava in decisione come da dispositivo di cui veniva data lettura in udienza unitamente alla motivazione.

MOTIVAZIONE

La domanda è infondata, e va pertanto rigettata.

In atti esistono contratto di collaborazione continuata e coordinativa del 14.11.05, contratto a progetto del 20.12.05, e relative proroghe (doc. 2 prod. ricorrente).

Ciò premesso, si rileva che, per effetto del D. L.vo 31.7.2003 n. 276, la vecchia parasubordinazione, pur non scomparendo del tutto (è la stessa legge a prevedere le eccezioni), abbia lasciato il posto al lavoro a progetto.



Secondo l'art. 61 "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa".

Elemento essenziale è dunque la sussistenza di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, come emerge anche dall'art. 62, dove si precisa che nel contratto scritto deve essere riportata "l'indicazione del progetto o del programma o delle fasi di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante".

Il carattere essenziale del progetto (o programma di lavoro, o fase di esso) si ricava altresì dalla previsione secondo la quale la realizzazione del progetto o programma costituisce causa di estinzione del rapporto di collaborazione (art. 67) oltreché dall'argomento testuale del Titolo VII, secondo cui la collaborazione normativamente regolamentata è quella a progetto.

La norma però non fornisce la definizione di progetto o programma, e a tale lacuna ha tentato di dare risposta dapprima la dottrina.

Secondo un autorevole orientamento, il progetto indica una ideazione accompagnata da uno studio di attuazione, il programma un'enunciazione particolareggiata di ciò che si vuol fare per realizzare l'ideazione, secondo tale orientamento, "il programma presuppone un progetto da realizzare, senza non è concepibile."

Tale affermazione appare invero troppo rigida e restrittiva, mentre è realistico considerare il progetto come la ricerca di un obiettivo, caratterizzata dal requisito della originalità, mentre per programma potrebbe intendersi qualunque schema organizzativo o attuativo, sia ai fini dell'effettiva esecuzione del progetto, sia — anche in assenza di un progetto — ai fini di una nuova modulazione dell'assetto aziendale o di una nuova soluzione operativa.

Quest'ultima impostazione si accorda alla previsione normativa che ammette la collaborazione riconducibile ad una fase di lavoro, il che sembra proprio voler sottolineare la mancanza di un autonomo obiettivo finale e l'utilizzazione anche solo per una fase di programma.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/04 ha tentato di sopperire alla omessa definizione legislativa, fornendo le seguenti definizioni: " il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui



il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione" e "può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa". "Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale" e si individua "per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali".

In realtà, anche il Ministero non ha potuto fare del tutto chiarezza su un concetto di per sé alquanto sfuggente, ma ha sottolineato la mancanza di un risultato definitivo come obiettivo finale del programma; inoltre ha svincolato il programma dalla nozione di progetto, in ossequio alla disgiuntiva utilizzata dal testo legislativo.

L'art. 61 sottolinea poi la gestione autonoma della propria attività da parte del collaboratore, il coordinamento con l'attività del committente, e l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

La riforma presenta dunque due momenti cardine, da un lato l'esigenza di un progetto, o programma di lavoro o fase di esso, come imprescindibile elemento legittimante l'adozione del contratto in esame, dall'altra la temporaneità del rapporto, mentre le vecchie co.co.co. non richiedevano la previsione di un termine.

Soffermandoci sulla nozione di progetto, si è già detto che esso dovrebbe contenere qualcosa di originale, in relazione ad un obiettivo aziendale specifico, mentre il programma sarebbe configurabile come una fase attuativa o come nuova organizzazione operativa.

Quel che è certo è che progetto, programma di lavoro o fase di esso devono effettivamente sussistere, e devono essere provati in forma scritta.

L'art. 69 stabilisce poi che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro".

Tale norma va evidentemente interpretata in combinato con il ricordato art.61, comma 1 (...devono essere riconducibili...), nel senso che progetto, programma di lavoro o fase di esso, non soltanto devono essere individuati ma devono rispondere all'effettiva realtà sottostante al rapporto di lavoro.

Ne consegue che, in caso di controversia, il giudice non dovrà limitarsi a verificare se il contratto indichi con sufficiente precisione uno di tali elementi, ma altresì verificare sia

l'effettiva sussistenza del presupposto, sia lo svolgimento della prestazione in modo coerente con il requisito di legge indicato nel contratto.

L'art. 69, comma 3, delimita peraltro l'area di intervento del magistrato, prevedendo (correttamente) che il controllo giudiziale "non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente". Si tratta di una formulazione analoga a quella dell'art. 27, comma 3, del medesimo D. L.vo.

Tuttavia la questione, con riferimento al lavoro a progetto, appare particolarmente delicata, poiché lo stesso legislatore impone "l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso" e pertanto, proprio nel rispetto della volontà legislativa, il magistrato non potrà sottrarsi alla valutazione sull'esistenza di un vero progetto, di un vero programma, e non di un simulacro volto ad aggirare i limiti legali. Dovrà altresì verificare la rispondenza fra quanto dichiarato e quanto effettivamente posto in essere, tra la prestazione formalmente richiesta e quella effettivamente fornita.

Rilevanti sono le conseguenze della mancata individuazione (da intendersi come mancanza) di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Tra tutti gli elementi indicati dall'art. 62, soltanto la mancata individuazione del progetto, o programma di lavoro, o fase di esso, viene espressamente presa in esame dal testo legislativo, che all'art. 69, 1, recita: "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".

Viene dunque vietata qualsiasi forma di lavoro autonomo parasubordinato al di fuori del lavoro a progetto, eccezion fatta, ovviamente, per le esclusioni previste dallo stesso D. L.vo.

La norma pone dunque il principio del numero chiuso, per cui non possono esistere rapporti parasubordinati atipici.

La conversione ex lege opera di diritto ("sono considerati") e la pronuncia del magistrato ha valore di accertamento, come conferma l'espressione "Qualora venga accertato dal giudice..." con cui si apre il secondo comma dell'art. 69.

Compito del giudice è dunque accertare se il progetto o programma di lavoro o fase di esso esista e se il rapporto di lavoro (autonomo) vi rientri effettivamente; l'accertamento del

giudice deve dunque riguardare i requisiti di cui all'art. 61, 1, come richiamato dall'art. 69, commi 1 e 2, ed in caso di giudizio negativo, la trasformazione è sancita dalla legge.

L'accertamento dell'esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso, va inteso con riferimento al singolo contratto, e dunque in relazione alla effettività del progetto non in assoluto ma ai fini dell'instaurazione del rapporto che ad esso si richiama. L'accertamento deve in sostanza consentire la verifica dell'effettiva riconducibilità della prestazione al presupposto legale, che è il progetto (o programma o fase).

Così tratteggiato l'istituto, procedendo all'esame della fattispecie per cui è causa, si osserva che l'indicazione del progetto da realizzare, contenuta nel contratto a progetto concluso tra le parti il 20.12.05, può essere ricondotto ad un obiettivo concreto e specifico ("interventi programmati, ordinari e straordinari, volti alla salvaguardia del decoro urbano, alla manutenzione delle aree verdi e degli elementi di arredo urbano").

Tale previsione trova la propria ragione di essere nell'avvenuto affidamento all'Associazione convenuta, da parte del Comune di Roma, di una parte dei servizi previsti dall'Ordinanza del Sindaco di Roma n. del 2, in materia di salvaguardia del decoro urbano e dell'immagine della città. Sicchè la prestazione lavorativa richiesta al ricorrente rientra nella realizzazione del suddetto programma di salvaguardia del decoro urbano, da realizzarsi nei modi e tempi individuati dallo stesso lavoratore, pur previo coordinamento dell'Associazione convenuta.

Né la prova testimoniale espletata ha consentito di ritenere provato che in realtà l'attività del ricorrente avesse concretamente i caratteri della subordinazione. Nessuno dei testi escussi, ed in verità nemmeno le allegazioni contenute in ricorso, hanno fatto emergere l'esistenza di orari e giorni lavorativi imposti al da responsabili dell'Associazione, né di specifici compiti affidatigli per l'esplicazione dell'attività in questione. In particolare, il fratello del ricorrente si è limitato ad affermare di averlo a volte visto di notte, quando andava a prendere una pizza nel locale dove il teste lavorava come pizzaiolo, insieme ad un'altra persona che però non era sempre la stessa, avvalendosi di un camion dell'Associazione ed indossando una divisa blu. La moglie del ricorrente ha poi riferito di aver visto il marito uscire di casa la sera per andare a lavorare e tornare al mattino, ma ha affermato, così come anche il precedente teste, di non averlo visto concretamente lavorare. Il teste di parte resistente, che ha detto di essere dipendente di una cooperativa che aveva rapporti di lavoro con la convenuta,



fornendole alcuni servizi e mezzi, ha dichiarato di aver visto il ricorrente occuparsi insieme ad un'altra persona della raccolta dei rifiuti nel quartiere § utilizzando un furgone dell'Associazione ONLUS. Ha precisato di non conoscere giorni ed eventuali orari lavorativi osservati dal ricorrente, pur affermando che l'attività in questione veniva svolta essenzialmente di notte. Ha ancora riferito che il furgone utilizzato dal ricorrente rimaneva a volte nel parcheggio, e che comunque presso la convenuta non si sapeva se questo fosse o meno uscito. Pertanto, anche dal tenore delle dichiarazioni dei testi, è pienamente plausibile che il § , abbia liberamente organizzato il proprio lavoro, nell'ambito degli obiettivi assegnatigli, non essendo emersa la sussistenza di alcun tipo di controllo sulla sua attività.

Il mancato riconoscimento della subordinazione determina l'integrale rigetto della domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della resistente, che liquida in complessivi € 1.304,00, di cui € 659,00 per diritti ed € 500,00 per onorario.

Roma, 8 aprile 2010.

Il giudice

IL CANCELLIERE C2

Pr

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 8.10.2010

L